

REGOLAMENTO

PER
LAVORI,
SERVIZI, FORNITURE

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

di

CAP Soc. Coop.va

VISTA la normativa comunitaria e nazionale in materia di pubblici approvvigionamenti ed in particolare le norme di seguito indicate;

VISTO l'**art. 35 del d.lgs. 50/2016**, norma che prevede che le disposizioni del suddetto Codice si applichino ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie comunitarie, lasciando gli affidamenti di importo inferiore a dette soglie alla regolamentazione di secondo livello, tra cui anche il presente Regolamento oltre che indicare le soglie comunitarie;

VISTI gli **artt. 114 e ss. e 122 e ss. del d.lgs. 50/2016**, che elencano le norme applicabili nei settori speciali per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, da cui desumere i principi applicabili anche per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;

VISTO l'**art. 3, c 1 lett. III) e mmm)** del d.lgs. 50/2016 che definisce i concetti di diritto speciale e diritto esclusivo;

VISTO l'**art. 36, c. 8 del d.lgs. 50/2016**, norma che prevede come i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nei c.d. settori speciali, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti;

VISTA la Linea Guida n. 4/16 di ANAC, recante disciplina in materia di "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'**art. 31, c. 10 del d.lgs. 50/16**, norma che prevede come le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, individuino secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute;

VISTA la Linea Guida n. 3/16 di ANAC, recante disciplina in materia "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

CONSIDERATI i principi generali in materia di affidamenti pubblici, tra cui il principio di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e parità di trattamento, di pubblicità e trasparenza e di rotazione;

VISTO lo **Statuto**, nella sua ultima stesura, approvato in data 21 Novembre 2016;

con atto del 05 aprile 2017 si approva il seguente Regolamento:

PARTE I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di competenza di CAP finalizzati ai seguenti **approvvigionamenti sotto soglia**: conclusione di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie nei settori dei lavori, forniture di beni, prestazione di servizi, siano essi appalti o concessioni.
2. Le **soglie** di rilevanza comunitaria sono gli importi economici espressi in euro, definiti periodicamente con atto della Commissione UE, oltre i quali sono applicabili le direttive comunitarie in materia di approvvigionamento e il d.lgs. 50/2016; dal giorno di entrata in vigore degli atti di modificazione delle soglie il presente Regolamento dovrà essere applicato nel rispetto dei nuovi limiti di importo.¹
3. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono **I.V.A. esclusa**. Qualora il corrispettivo sia soggetto a **contribuzione integrativa obbligatoria**, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono al netto di tali contributi.
4. In ogni caso, quando l'importo economico non possa essere determinato preventivamente in maniera certa e definita, sarà determinata in base alla spesa storica dell'anno precedente, rettificata, ove del caso, per essere adeguata alle sopravvenute nuove esigenze.
5. L'importo economico di volta in volta determinato è comprensivo degli oneri della sicurezza e tiene conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo.
6. Per la definizione di **appalti** e **concessioni** si rinvia all'art. 3, comma 1 lett. ii), ll), ss), tt), uu), vv) del d.lgs. 50/2016.
7. Per la definizione di **lavori**, **forniture** e **servizi** si rinvia alla vigente normativa dell'art. 3, commi 1 lett. nn), ss), e tt) del d.lgs. 50/2016.
8. In presenza di **contratti misti** comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture trova applicazione l'art. 35 del d.lgs. 50/2016.

ART. 2
PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina gli approvvigionamenti sotto soglia perseguendo lo sviluppo di *iter* procedurali efficaci ed efficienti, svolti in tempi congrui e con modalità semplici sia per CAP, sia per gli operatori economici interessati, nel rispetto dei seguenti **principi**:
 - a) **buona spendita** delle risorse economiche di CAP, con il perseguimento della massima economicità nelle procedure di affidamento e della miglior allocazione delle risorse impiegate in termini di qualità-prezzo;

¹ Al momento di approvazione del presente Regolamento, in forza del Regolamenti Commissione UE 2015 nn. 2170, 2171, 2172, la soglia per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori e/o servizi è di euro 5.225.000,00 mentre la soglia per gli appalti di servizi e forniture è di euro 418.000,00.

- b) **imparzialità** nella scelta del contraente e buon andamento nell'esecuzione delle attività nel perseguimento dei fini di CAP;
- c) **concorrenza per il mercato** nel rispetto della tutela della libera iniziativa imprenditoriale, dei lavoratori coinvolti nelle attività, dei singoli interessi di terzi coinvolti e di interessi generali incidenti.

ART. 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e RESPONSABILE DI FASE

1. Per ogni singola approvigionamento CAP opera mediante un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o più soggetti che svolgono tutti i compiti previsti per il RUP.
2. In caso i compiti di RUP siano svolti, per il medesimo approvigionamento da più persone fisiche si seguono i presenti principi:
 - a) priorità della figura del RUP unico, in subordine divisione tra due Responsabili (fase di approvigionamento - Responsabile della fase di approvigionamento- e fase di esecuzione -Responsabile della fase di esecuzione-), in ulteriore subordine divisione tra più persone fisiche;
 - b) buona organizzazione, evitando le sovrapposizioni di attività e competenze tra i due o più Responsabili;
 - c) leale collaborazione tra i due o più Responsabili.
3. In caso un RUP o un Responsabile termini le proprie attività e/o sia sostituito da una diversa persona fisica, vi è una fase di passaggio di consegne tra i due soggetti, momento in cui il primo è ancora in piena attività e il secondo non è ancora in carica. A effettivo subentro ed entrata in carica del secondo, il RUP o Responsabile precedente, ove del caso, si rende disponibile secondo un principio di buona organizzazione e collaborazione in caso di eventuali ulteriori esigenze di informazioni, nel rispetto della divisione di competenze e compiti.
4. Il RUP è nominato:
 - a) dal Consiglio di Amministrazione (CdA);
 - b) dal Presidente con obbligo di ratifica da parte del CdA;
 - c) dal Direttore con obbligo di ratifica da parte del CdA.
5. Ove il RUP non sia esplicitamente nominato, detto ufficio è svolto dal Responsabile Affari Generali.
6. Il RUP può essere nominato:
 - a) di volta in volta, per uno specifico approvigionamento;
 - b) con atto generale, per una pluralità di approvigionamenti determinati o determinabili.
7. Il RUP/Responsabile ha la funzione di assolvere a tutti i compiti affidati dalla vigente normativa, oltre a quelli indicati esplicitamente dal presente Regolamento e quelli non espressamente affidati ad altro organo o soggetto, necessari per giungere all'approvigionamento in modo legittimo, efficace ed efficiente nel rispetto dei principi generali.
7. Il RUP ha il compito di chiedere il CIG per ogni approvigionamento di propria competenza, ove obbligatorio, potendo farsi coadiuvare dai competenti uffici di CAP.
8. In caso di più Responsabili di fase, uno di essi viene individuato ai fini della richiesta del CIG, delle comunicazioni ad enti terzi, compresa ANAC e/o Osservatorio dei contratti pubblici.

ART. 4
APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE
AFFIDAMENTO A TERZI
CONTRATTI, APPALTI, ACCORDI QUADRO

1. CAP si approvvigiona mediante affidamento a operatori economici e soggetti terzi in generale, legittimati a contrarre, di idonea professionalità ed adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, a cui affida l'organizzazione delle attività in modo autonomo e con assunzione di rischio imprenditoriale.

2. Nel caso di necessità di lavori, servizi o forniture certi solo nella tipologia, potranno essere sottoscritti accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero.

Una volta stipulato l'accordo quadro nelle forme previste dal presente Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta dal RUP o suo delegato secondo le necessità operative e con le modalità stabilite dall'accordo medesimo o con semplice ordinazione che deve recare:

- l'oggetto della singola ordinazione nell'ambito dell'accordo quadro;
- le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell'oggetto dalla singola ordinazione, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali;
- il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente.

ART. 5
APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE
INCARICHI PROFESSIONALI

1. CAP si approvvigiona di pareri, consulti, supporti e attività di tipo intellettuale mediante incarichi professionali affidati a persone fisiche legittimate a contrarre, di idonea professionalità ed adeguata capacità di alta professionalità, anche per supporto al RUP.

ART. 6
APPROVVIGIONAMENTI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA E/O GESTIONE DIRETTA

1. CAP, in quanto impresa, compie attività in amministrazione diretta e/o in gestione diretta.

ART. 7
DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO, ARTIFICIOSO ACCORPAMENTO E LOTTI

1. Nessun approvvigionamento può essere artificialmente frazionato ai fini di eludere i limiti previsti dal presente Regolamento. Dall'artificioso frazionamento si distingue il mero frazionamento, ossia la suddivisione di interventi

complessi in parti, mediante specifica motivazione tecnica e/o economica e/o temporale, nel rispetto della piena razionalità di quanto realizzato.

2. Nessun approvvigionamento può essere artificiosamente accorpato ad un altro approvvigionamento ai fini di eludere i limiti previsti dal presente Regolamento. Dall'artificioso accorpamento si distingue il mero accorpamento, ossia l'unione di interventi sinergici e complementari tra di loro, mediante specifica motivazione tecnica e/o economica e/o temporale, nel rispetto della piena razionalità di quanto realizzato.

3. Per gli importi sotto soglia comunitaria non si procederà, di regola, alla suddivisione in lotti, salvo che il RUP non ne ravvisi l'efficacia ed efficienza, mediante motivazione.

PARTE II **PROCEDIMENTO**

ART. 8 **INDIVIDUAZIONE** **DELLE ESIGENZE** **E DEI BISOGNI,** **PROGRAMMAZIONE** **DEGLI APPROVVIGIONAMENTI**

1. Il bisogno o l'esigenza di acquisto è determinata dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Direttore Generale, sentiti e su richiesta dei Responsabili dei diversi settori aziendali.

ART. 9 **DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO,** **PROGETTAZIONE**

1. Ogni approvvigionamento deve avere un oggetto determinato e/o determinabile.

2. Per i **lavori** di importo inferiore a euro 2.500.000 e per i lavori di manutenzione ordinaria è facoltà del RUP disporre di **progettazione semplificata** che comunque contenga un computo metrico estimativo e la quantificazione della spesa; negli altri casi trova applicazione la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

3. Per gli affidamenti di **servizi, forniture e incarichi professionali** di importo inferiore a 40.000, il RUP può decidere di non disporre di una progettazione, ma di una mera **descrizione dell'oggetto** nell'approvvigionamento.

4. Per gli affidamenti di servizi, forniture e incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000, è opportuna un'approfondita descrizione e, ove possibile, una **progettazione semplificata**.

ART. 10

RICERCA DI MERCATO OGGETTIVA: **LA CONSULTAZIONE DI MERCATO**

1. Le consultazioni di mercato sono di competenza del RUP e possono essere svolte, ove utili, sia per la programmazione degli approvvigionamenti, sia per la progettazione degli approvvigionamenti sia per l'affidamento degli stessi.
2. Le consultazioni di mercato sono ricerche di mercato **oggettive**, ossia finalizzate a comprendere **cosa il mercato offre** e con quali **possibili prezzi**.
3. Il RUP ha facoltà di compiere consultazioni preliminari di mercato finalizzate a:
 - a) comprendere cosa il mercato propone in termini di tipologia, caratteristiche, qualità;
 - b) definire il proprio preventivo di costo, corrispondente ad un *range* (minimo-massimo) di congruità;
4. Al fine di formare il proprio preventivo di spesa, il RUP ha facoltà di:
 - a) utilizzare prezzari pubblici o costi/tariffe parametriche;
 - b) utilizzare cataloghi o prezzi reperiti sul mercato anche *on-line*;
 - c) richiedere uno o più preventivi di spesa a operatori economici dello specifico settore di mercato, scelti in quanto conosciuti o reperiti mediante ricerca.
I preventivi richiesti dal RUP hanno il solo fine di consentire al RUP di formare il proprio preventivo di spesa.
5. Il **preventivo** di costo richiesto ad un operatore economico si differenzia da una **offerta contrattuale** richiesta al medesimo operatore economico in quanto, il preventivo è generale indicazione di un prezzo di mercato reputato congruo, mentre l'offerta contrattuale è la specifica manifestazione di volontà di un operatore economico, per un determinato lavoro, servizio, fornitura o incarico univocamente determinati.
6. Le consultazioni di mercato si possono svolgere in modo informale, anche mediante richieste via e-mail ai soggetti contattati. Delle consultazioni di mercato, il RUP deve comunque tenere documentazione ai propri atti.

ART. 11

RICERCA DI MERCATO SOGGETTIVA: L'INDAGINE DI MERCATO

1. Le indagini di mercato sono di competenza del RUP.
2. Le indagini di mercato sono ricerche di mercato **soggettive**, finalizzate a individuare un **numero congruo di operatori economici** attivi nello specifico settore di mercato coincidente con uno specifico bisogno di approvvigionamento di CAP, interessati a negoziare e/o formulare offerta contrattuale.
3. Le indagini di mercato si svolgono mediante:
 - a) **avvisi pubblici**;
 - b) **elenchi pubblici**.

ART. 12

COMPETENZE

1. Fermo restando che i compiti istruttori spettano al RUP, il potere di impegnare CAP verso l'esterno è di competenza del legale rappresentante e/o di procuratori speciali e/o generali incaricati con apposito atto legittimante, esercitando tale potere nei limiti Statutari o della procura conferita.
2. Il Consiglio di Amministrazione e, in subordine, il Presidente e il Direttore Generale, hanno il potere di chiedere al RUP resoconti sullo stato delle procedure, al fine di essere informati e/o relazionare agli organi interni competenti.

ART. 13

ISTRUTTORIA PER GLI AFFIDAMENTI

1. L'istruttoria per l'approvvigionamento è compiuta dal RUP a prescindere da chi poi sia il soggetto legittimato a contrarre verso l'esterno.
2. I procedimenti di istruttoria variano al variare degli importi; il presente Regolamento disciplina le attività istruttorie minime del RUP, lasciando allo stesso la facoltà di utilizzare procedimenti istruttori più rigorosi in casi peculiari e previa esplicita motivazione.

ART. 14

ISTRUTTORIA PER

AFFIDAMENTI DIRETTI

(IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO)

1. Per gli **affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro**, il RUP, previa consultazione di mercato ove lo ritenga opportuno, se a conoscenza del *range* di congruità del prezzo e/o le specifiche tecniche idonee, ha facoltà di richiedere **offerta** :
 - a) **ad un unico operatore economico**, per importi inferiori a 40.000 euro
 - b) **ad almeno tre operatori economici**, per importi superiori o uguali a 40.000 eurochiedendo la **dichiarazione di legittimazione a contrarre** e la copia della **certificazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato**.

L'istruttoria si conclude con la relazione del RUP, che è a tutti gli effetti adeguata motivazione dell'approvvigionamento, che indica:

- a) la corrispondenza di quanto offerto con le esigenze di CAP, in termini di qualità e quantità;
 - b) l'idoneità dell'operatore economico in termini di legittimazione a contrarre e di capacità/qualificazione;
 - c) la congruità del prezzo offerto rispetto a quanto offerto in termini di qualità, quantità e capacità/qualificazione.
2. Per **incarichi professionali**, il RUP si basa ove esistenti sulle **tariffe professionali** per quanto attiene all'individuazione del *range* di congruità del costo.
L'istruttoria si conclude con la relazione del RUP, che è a tutti gli effetti adeguata motivazione dell'approvvigionamento, che indica:
 - a) la corrispondenza di quanto offerto con le esigenze di CAP in termini di qualità e quantità;
 - b) l'idoneità dell'operatore economico in termini di legittimazione a contrarre, professionalità, specializzazione;

- c) la congruità del prezzo offerto rispetto a quanto proposto in termini di qualità, quantità, professionalità e specializzazione.

3. Quando si richiede una sola offerta, la stessa può essere chiesta anche in modo informale, non contenuta in busta chiusa, anche mediante PEC.

Se l'offerente era stato in precedenza coinvolto in una consultazione di mercato, lo stesso potrà confermare il proprio preventivo o modificarne l'importo in offerta.

ART. 15

ISTRUTTORIA PER

AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE E INCARICHI PROFESSIONALI

PREVIA INDAGINE DI MERCATO

(IMPORTO INFERIORE SOGLIA COMUNITARIA)

1. Per gli **affidamenti di servizi e forniture** di importo uguale o **superiore a 150.000 euro e sino alla soglia di rilevanza comunitaria**, il RUP, previa consultazione di mercato ove lo ritenga opportuno in quanto non conosca il *range* di congruità del prezzo e/o le specifiche tecniche idonee, compie una indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso presso il profilo di committenza.

2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi o, in caso di richiesta di sopralluogo, almeno 20 giorni naturali e consecutivi.

3. L'avviso deve indicare i requisiti di capacità per i partecipanti, il valore posto a base di gara, l'oggetto del contratto con allegazione della progettazione o di estratto di essa.

3. L'avviso prevede che:

- a) vi sia un numero esplicitamente indicato di soggetti che saranno inviati ad offrire mediante apposita lettera di invito,
- b) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero pari o inferiore a quanto fissato, saranno tutti invitati e non si compiranno ulteriori fasi di indagine di mercato e saranno invitati (tutti e) solo i soggetti ammessi;
- c) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore a quanto fissato, si selezioneranno:
 - a. una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso in base allo schema che segue, mediante sorteggio;
 - b. una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso in base allo schema che segue, e non deve essere superiore al numero scelto per i soggetti da sorteggiare, per mezzo di scelta del RUP tra i soggetti che hanno comunque manifestato il proprio interesse:

Importi	Numero soggetti
da euro 150.000 a euro 250.000,00	min 2 sorteggiati+ max 3 scelti dal RUP
da euro 250.001,00 a soglia	min 3 sorteggiati+ max 4 scelti dal RUP

4. L'operatore economico uscente, che ha svolto il servizio, fornitura o incarico subito prima dell'approvvigionamento in oggetto, se ha manifestato il proprio interesse mediante riscontro all'avviso, è inviato di diritto (in aggiunta al numero minimo su indicato), senza partecipare al sorteggio e senza essere scelto dal RUP, ove il contratto concluso sia stato eseguito nei termini contrattuali, senza ordini di servizio e/o penali e/o risoluzione per inadempimento.

5. Il sorteggio è compiuto dal RUP alla presenza di due testimoni o mediante sorteggio anonimo alla presenza dei concorrenti previamente invitati che si presentino alle operazioni di sorteggio, redigendo verbale delle operazioni. I soggetti invitati dal RUP sono decisi al termine del sorteggio; il RUP può compiere la propria scelta, in tutto o in parte, in modo discrezionale o mediante ulteriore sorteggio.

6. I soggetti selezionati ricevono la lettera di invito ad offrire; gli altri sono dichiarati non ammessi alla procedura e ne riceveranno comunicazione.

7. Le offerte devono essere richieste in busta chiusa, adeguatamente sigillata e siglata, per impedire la visione delle stesse prima del termine di ricezione indicato in lettera di invito.

ART. 16

ISTRUTTORIA PER

AFFIDAMENTI DI LAVORI

PREVIA INDAGINE DI MERCATO

(IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO E SUPERIORE A 2.500.000,00 EURO)

1. Per gli **affidamenti di lavori** di importo uguale o superiore a **150.000 euro e sino a 2.500,000 euro**, il RUP, previa consultazione di mercato ove lo ritenga opportuno in quanto non conosca il *range* di congruità del prezzo e/o le specifiche tecniche idonee, compie una **indagine di mercato** mediante pubblicazione di avviso presso il profilo di committenza.

2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi e, in caso di richiesta di sopralluogo, almeno 20 giorni naturali e consecutivi.

8. L'avviso deve indicare i requisiti di capacità/qualificazione per i partecipanti, il valore posto a base di gara, l'oggetto del contratto con allegazione della progettazione o di estratto di essa.

9. L'avviso prevede che:

- a) vi sia un numero esplicitamente indicato di soggetti che saranno invitati ad offrire mediante apposita lettera di invito;
- b) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero pari o inferiore a quanto fissato, saranno tutti invitati e non si compiranno ulteriori fasi di indagine di mercato e saranno invitati (tutti e) solo i soggetti ammessi;
- c) ove i soggetti dichiarati ammessi siano in numero superiore a quanto fissato, si selezioneranno:
 - a. una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso in base allo schema che segue, mediante sorteggio;
 - b. una parte di operatori economici, il cui numero deve essere definito nell'avviso in base allo schema che segue, e non deve essere superiore al numero scelto per i soggetti da sorteggiare, per mezzo di scelta del RUP tra i soggetti che hanno comunque manifestato il proprio interesse.

Importi	Numero soggetti
da euro 150.001,00 a euro 1000.000,00	min 3 sorteggiati + max 4 scelti dal RUP
da euro 1000.001,00 a euro 2.500.000,00	min 4 sorteggiati + max 6 scelti dal RUP

10. L'operatore economico uscente, che ha svolto il lavoro subito prima dell'approvvigionamento in oggetto, se ha manifestato il proprio interesse mediante riscontro all'avviso, è inviato di diritto (in aggiunta al numero minimo su indicato), senza partecipare al sorteggio e senza essere scelto dal RUP, ove il contratto concluso sia stato eseguito nei termini contrattuali, senza ordini di servizio e/o penali e/o risoluzione per inadempimento.

11. Il sorteggio è compiuto dal RUP alla presenza di due testimoni, o mediante sorteggio anonimo alla presenza dei concorrenti previamente inviati che si presentino alle operazioni di sorteggio, redigendo verbale delle operazioni. I soggetti inviati dal RUP sono decisi al termine del sorteggio; il RUP può compiere la propria scelta, in tutto o in parte, in modo discrezionale o mediante ulteriore sorteggio.

12. I soggetti selezionati riceveranno lettera di invito ad offrire; gli altri sono dichiarati non ammessi e ne riceveranno comunicazione.

13. Le offerte devono essere richieste in busta chiusa per impedire la visione delle stesse prima del termine di ricezione indicato in lettera di invito.

ART. 17

ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI E/O PROFESSIONISTI

1. In alternativa a quanto previsto ai precedenti articoli 15 e 16 del presente Regolamento, CAP può predisporre elenchi di operatori economici e/o professionisti dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali il RUP è tenuto ad individuare gli operatori economici da invitare.

2. Agli elenchi di operatori economici tenuti da CAP possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre e capacità/qualificazione.

3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

ART.18

ADESIONE

ALLE CONVENZIONI QUADRO

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. In alternativa a quanto previsto ai precedenti articolo 15, 16 e 17 del presente Regolamento, l'approvvigionamento può essere effettuato mediante centrali di committenza e/o altri soggetti aggregatori legittimati e/o mediante MEPA.

ART. 19

MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:

a) mediante l'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base di elementi di valutazione e criteri motivazionali di valutazione preventivamente definiti nella stessa lettera d'invito. In casi di applicazione di tale criterio la valutazione è demandata ad apposita commissione, nominata dalla stazione appaltante con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Sino a quando non vi saranno disposizioni diverse, la Commissione sarà formata da soggetti interni a CAP o di altri soggetti aventi adeguata preparazione e professionalità anche esterni a CAP.

b) mediante **prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa:

- per i contratti da stipulare **a misura** mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- per i contratti da stipulare **a corpo** mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- per i contratti da stipulare **parte a corpo e parte a misura** offerta a prezzi unitari.

ART.20

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. I requisiti di legittimazione a contrarre, professionalità e capacità/qualificazione sono dichiarati dagli operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto notorio resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. o mediante DGUE.

2. Per gli affidamenti e gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica della veridicità delle autocertificazioni ricevute avviene a campione.

3. La verifica a campione si svolge ogni sei mesi mediante prelievo da parte dell'Ufficio Acquisti di un numero non inferiore al 5% (cinque per cento) delle dichiarazioni rese nel semestre di riferimento da sottoporre a verifica per opera del RUP relativo alla procedura per cui la dichiarazione è stata resa.

ART. 21

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. Salvo che la legge disponga diversamente, la stipulazione dei contratti relativi a procedure di importo sotto soglia comunitaria avviene mediante scrittura privata.

2. Si considera scrittura privata anche lo scambio di corrispondenza o lettere commerciali o l'ordinativo.

ART. 22

CASSA ECONOMALE

1. CAP crea una cassa economale composta da denaro contante dato nella custodia di persona determinata indicata da apposito atto di CAP in cui si indica anche la persona sostituta in caso di assenza o impossibilità della persona preposta in via prioritaria.

2. L'importo massimo che può contenere la cassa economale è di euro 1.500,00.

3. Per le spese mediante uso della cassa economale il soggetto che ha effettuato la spesa è tenuto a rendere apposita documentazione giustificativa al custode della cassa al fine di richiedere la restituzione del denaro speso.

4. I rimborsi effettuati dalla cassa economale sono per le spese minute non effettuabili in modi differenti dall'uso del contante quali a titolo esemplificativo le spese per trasferta (vitto, alloggio, taxi, treno e trasporti in generale) o altre spese di modico valore di prassi compiute con acquisto diretto (bolli etc.)

ART. 23

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. CAP, in persona del RUP, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'affidatario deve provvedere a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/10, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente,

3. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il contratto, di cui la presente costituisce appendice ed integrazione sostanziale, si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 8, della L. 136/10.

4. L'affidatario ha inoltre l'obbligo di inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il CAP e la Prefettura territorialmente competente.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/10.

7. Le spese compiute mediante cassa economale sono esentate dal CIG.

PARTE III

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

ART. 24

URGENZA

1. In tutti i casi in cui vi è la necessità di provvedere d'urgenza, il RUP motiva lo stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per rimuoverlo.

2. In circostanze di estrema urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

3. L'esecuzione dei lavori in questione può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal RUP.

4. In circostanze di estrema urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale, la immediata esecuzione dei servizi e/o l'immediato approvvigionamento delle forniture, nel limite di quanto strettamente necessario per consentire il regolare svolgimento del servizio di TPL.

5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

6. Il RUP compila entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione una perizia giustificativa e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al CdA e/o al Presidente e/o al Direttore che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, servizi e forniture.

PARTE IV **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 25

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.

2. In base alla gerarchia della fonti del diritto ed al principio di successione delle leggi nel tempo, qualora dovessero intervenire disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che modificano le norme previste nel presente Regolamento, queste ultime norme del presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute; nei tempi più brevi comunque il presente regolamento sarà modificato in modo espresso.

3. Il presente Regolamento abroga e rende inapplicabili precedenti regolamentazioni interne in materia, divenendo applicabile a tutte le procedure iniziate dopo l'approvazione del presente Regolamento stesso.